

Richieste di nomina di commissari ad acta per sedi vacanti delle Segreterie comunali

Attività svolta a seguito di note pervenute dai competenti Uffici della Prefettura di Potenza nei confronti di nove Comuni lucani - per la copertura di sedi vacanti delle Segreterie comunali - nell'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti al Difensore civico regionale ex art. 136 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Nel 2017 sono pervenute diverse segnalazioni con cui la Prefettura di Potenza – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Basilicata - segnalava all'Ufficio del Difensore civico regionale la mancata copertura di sedi di Segreteria comunale, atteso l'ampio decorso dei termini previsti dall'art. 15, comma 3 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465; quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D. Lgs. n. 267/2000 attributivo di poteri sostitutivi al Difensore civico regionale nei casi di atti e provvedimenti "obbligatori per legge".

Ora, per consolidata giurisprudenza amministrativa e dottrina maggioritaria in materia, la nomina del segretario comunale titolare - pur essendo riservata alla scelta discrezionale del Sindaco – si configura come "atto obbligatorio per legge".

Difatti, la presenza del segretario titolare è istituzionalmente irrinunciabile in base all'ordinamento vigente e non derogabile in via di fatto con la figura del vicesegretario e, "...le reggenze e supplenze a scavalco possono essere attribuite solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato ...".

Anche le motivazioni addotte da parte di alcuni Sindaci, circa la scarsa disponibilità di risorse economiche (situazione peraltro ravvisabile nella maggior parte dei piccoli Comuni), risulta una iniziativa vaga e dilatoria, attesa la possibilità di ricorrere al convenzionamento con altri Comuni vicini.

Pertanto, il Difensore civico ha diffidato i Comuni interessati a provvedere entro congruo termine e senza ulteriore indugio alla nomina dei titolari di Segreteria.

A seguito delle diffide e della moral suasion esercitata dal Difensore civico, per otto dei nove dei casi segnalati non si è resa necessaria la nomina del Commissario ad acta, tenutosi conto della positiva risoluzione, anche attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni del servizio di segreteria.

In una sola Amministrazione comunale le procedure sono ancora in corso di definizione, attesa l'attività significativamente posta in essere per la costituzione ex novo di convenzioni tra Comuni limitrofi, nel segno dell'economicità e della semplificazione dell'azione amministrativa.